

**VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO
DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

(ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 95)

**C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA
ALLEVATORI ROMAGNOLI**


SEDE LEGALE:

VIA L. PIRANDELLO 5/7 - 47030 - GATTEO (FO)

SEDE PRODUTTIVA:

VIA CONFIN N. 94, COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VE)

Elaborazione documento:

	Ecol Studio S.p.A. <i>Sede Legale: Via Lanzone, 31 - 20133 Milano</i> <i>Sede Operativa: Via Austria, 25/B - Padova</i>	Francesca Polato Consulente Ambientale (con firma digitale)
---	--	--

13 dicembre 2024



INDICE

1	PREMESSA	3
2	SCOPO DELLO STUDIO	4
3	DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DELL'ATTIVITÀ	8
3.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	8
3.2	DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO	8
4	VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO	10
4.1	FASE 1 – IDENTIFICAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE	10
4.2	FASE 2 – CONFRONTO QUANTITATIVI	12
4.3	FASE 3 – POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE.....	14
4.3.1	<i>PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE DELLE SOSTANZE.....</i>	14
4.3.2	<i>CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DEL SITO.....</i>	15
4.3.3	<i>SICUREZZA DEL SITO – GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE.....</i>	19
5	CONCLUSIONI	22
	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	23

1 PREMESSA

C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 988/2024 prot n. 23588 del 11/04/2024 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia per l'impianto ubicato nel Comune di Torre di Mosto in Via Confin n. 94.

L'attività IPPC svolta presso l'impianto è individuata in Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come:

- Categoria 6 – Attività 6.4 a – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno.

In data 18/10/2024, l'azienda ha presentato al SUAP richiesta di modifica sostanziale dell'AIA vigente.

La Città Metropolitana di Venezia, relativamente alla su citata istanza, ha inviato una chiesta di completamento ai sensi dell'art 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Tra le richieste, al punto 2 è riportata:

“Documentazione di cui all'art. 29-ter, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/06. In particolare, dovranno pervenire alla Scrivente Amministrazione gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, preista dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. 95 del 15/04/2019, eseguita conformemente alla procedura di cui all'Allegato I del D.M. medesimo. L'eventuale relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lette. v-bis) del D.lgs. 152/06, dovrà essere predisposta con le modalità previste nel medesimo D.M. n. 95/2019”.

La presente relazione, redatta in risposta alle richieste della Città Metropolitana di Venezia, costituisce la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 15 aprile 2019, n. 95.

2 SCOPO DELLO STUDIO

Come detto, la presente relazione costituisce la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente 15 aprile 2019, n. 95.

Lo scopo di tale verifica è quello di fare una valutazione del rischio che le sostanze pericolose, di cui al Decreto su citato, utilizzate presso l'impianto di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI sito in Via Confin n. 94 a Torre di mosto (VE), hanno di contaminare il suolo o le acque sotterranee.

Infatti, l'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale" prevede quanto segue:

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Con il D.M. 95/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dettato le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento.

La Relazione di Riferimento si prefigge l'obiettivo di fare una fotografia dello stato di contaminazione del sito produttivo oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale. Detta fotografia costituirà la base cui riportare il sito stesso all'atto della dismissione dell'attività produttiva.

La Norma vuole che venga preventivamente svolta una valutazione, al fine di determinare se esiste un potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali per lo specifico sito.

Sulla base delle Linee guida emanate dalla Commissione Europea con Comunicazione titolata "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", la valutazione deve essere effettuata per step.

Il D.M. di riferimento, in Allegato 1, individua una vera e propria procedura e dà indicazioni precise che guidano i gestori degli impianti all'individuazione dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento.

Tale procedura da seguire per la valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento può essere rappresentata dal seguente schema di flusso.




Figura 1 – Schema di flusso individuante il percorso da tenere per la valutazione della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento

La procedura di valutazione, si articola nelle seguenti fasi:

- FASE 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;
- FASE 2: nella quale si valuta l’eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
- FASE 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all’esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell’impianto.

All’esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell’obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, in relazione a tali sostanze.

Nello specifico, le attività prevedono:

FASE 1

Nella presente fase occorre verificare:

- 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura.

FASE 2

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le massime quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità è raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella seguente (tabella 1).

Tabella 1: Suddivisione delle indicazioni di pericolo in classi e relative soglie. Estratto dal D.M. 95/2019

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia.

FASE 3

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilità di contaminazione.

Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) le proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore);
- 2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda;
- 3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate «pertinenti» e pertanto si intende con ciò verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento.

Così come chiarito con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015, i rifiuti non rientrano nella presente valutazione, come non sono tenuti alla presente valutazione i gestori degli impianti di trattamento rifiuti.

3 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DELL'ATTIVITÀ

3.1 Inquadramento territoriale

Il sito produttivo di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI è ubicato in Via Confin 94 a Torre di Mosto (VE).

Il sito si trova in una delle due aree industriali del Comune di Torre di Mosto (VE), quella di più vecchia realizzazione, più prossima al centro abitato.

Si trova in un'area vasta, in cui prevalgono gli spazi aperti di campagna, in cui sorgono piccole aree industriali con capannoni utilizzati per attività di piccola industria ed artigianato.

Di seguito l'individuazione satellitare dello stabilimento.



Figura 2 – Inquadramento territoriale del sito di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI di Torre di Mosto

3.2 Descrizione del ciclo produttivo

L'installazione di Torre di Mosto, Via Confin 94 è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 988/2024 prot n. 23588 del 11/04/2024 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia alla ditta C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI, per trasferimento di titolarità dalla precedente MALOCCO VITTORIO & FIGLI S.p.A..

Presso il sito viene svolta l'attività di macellazione di carni avicole (polli) e le attività connesse di sezionamento delle carcasse, lavorazione tagli, preparazione di prodotti alimentari cotti a partire da materie



prime animali (attività IPPC: 6.4 a – Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno).

Presso il sito è svolta una seconda attività di lavorazione, quale preparazione e cottura di prodotti a base di carni fresche e surgelate attraverso le fasi di preparazione materie prime, preparazione impasti, formatura, cottura, raffreddamento/surgelamento e confezionamento.

La suddetta attività non è soggetta ad AIA, in quanto abbondantemente inferiore rispetto ai limiti IPPC.

4 VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO

4.1 Fase 1 – Identificazione sostanze pericolose

Fase 1. Identificare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell'installazione ed elaborare un elenco di tali sostanze.

La ditta C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI per il sito di Torre di Mosto dispone di un elenco di tutte le sostanze e prodotti chimici gestiti nello stabilimento, di cui ha a disposizione le relative schede di sicurezza.

La maggior parte delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, consistono in prodotti utilizzati nell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque e per attività di pulizia.

In tabella seguente si riportano le sostanze chimiche pericolose utilizzate nel ciclo produttivo dell'azienda, l'indicazione delle frasi H riportate nelle relative SDS e i consumi massimi. Sono evidenziate in grassetto le caratteristiche di pericolo riportate in Tabella 1 del D.M. 95/2019, oggetto del presente documento.

Tabella 2: Elenco delle sostanze utilizzate presso il sito di Torre di Mosto di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI

Descrizione commerciale prodotto	Tipologia e utilizzo	Frasi H sostanza/miscela	Consumo massimo (kg)
ACIDO ACETICO 80%	Prodotto per il trattamento delle acque	H226 - H314	550
ACIDO CITRICO SOLUZIONE 50%	Additivo industriale	H319	650
ACIDO CLORIDRICO 9%	Prodotto per uso industriale	H290 - H318	575
ACIDO PERACETICO 15% - PERACLEAN	Agente pulente / trattamento acque	H242 - H290 - H302 - H312 - H332 - H314 - H318 - H335 - H410	2.175
CLORITO DI SODIO SOLUZIONE 7,5%	Sostanza biocida	H318 - H314 - H330 - EUH302	475
DIVOFLOW NBE VC156	Detergente per l'industria alimentare	H314 - H318 - H290	155
DONAU PAC activis 18%	Flocculante	H290 - H314 - H318	46.610
DONAUFLUC EMA 106	Flocculante	H315	5.300
DONAUFLUC EMC 842	Flocculante	H315	5.350
GLUTEX 25	Prodotto biocida	H302 - H332 - H314 - H317 - H318 - H334 - H412	1.500
HYPOFOAM VF6	Detergente per uso industriale	H314 - H400 - H411 - H290	210
ODOR COVER	Neutralizzante odori	H319	2.520
REMOFOAM	Prodotto per il lavaggio	H290 - H314 - H318	125
SANIM	Prodotto per il lavaggio	NP	40
SODA CAUSTICA A SCAGLIE/PERLE	Prodotto per uso industriale	H290 - H314	25
SODIO ALLUMINATO	Flocculante	H314 - H290	11.643

Descrizione commerciale prodotto	Tipologia e utilizzo	Frasi H sostanza/miscela	Consumo massimo (kg)
SODIO IPOCLORITO 14-18%	Agente pulente	H314 - H400	2.800
TASKI ENERGY	Detersivo per pulizie	H319	18
TEGO 51	Disinfettante per superfici	H315 - H318 - H400 - H412	340
WTB318/D	Prodotto chimico per acque di caldaia	H314	1.000
WTB321/D	Prodotto chimico per acque di caldaia	NP	475
WTC153/D	Prodotto chimico per acque di raffreddamento	H319 - H315 - H317	1.600
WTR513/D	Prodotto chimico per acque di caldaia	H314	875
WTD 826	Prodotto chimico per acque di caldaia	H318 - H302 - H317 - H400	900
CLEAN BOOTS	Prodotto lavascarpe	H290 - H314 - H318 - H412	460
DIVODES	Prodotto per pulizia	H225 - H336 - H318	200
DET CON 890 ALFA	Prodotto per pulizia	H319 - H412	662
ALUSYNT MICROFLON SPRAY	Olio lubrificante	H222 - H229	40

4.2 Fase 2 – Confronto quantitativi

Fase 2. Valutare i quantitativi delle sostanze di cui al D.M. 95/2019 e confrontarli con le soglie di Tab. 1 del D.M. 95/2019.

Ai fini della presente valutazione, di tutte le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dell'azienda, devono essere considerate solo quelle sostanze contenenti almeno una caratteristica di pericolo di quelle riportate in Tabella 1 del D.M. 95/2019.

Dalla precedente Fase 1 sono state pertanto individuate le sostanze contenenti caratteristiche di pericolo previste dal Decreto.

Tali sostanze, in funzione della pericolosità, sono state suddivise nelle varie classi previste dal Decreto; alcune sostanze risultano pertanto presenti in più classi.

Tabella 3: Elenco delle sostanze che presentano indicazioni di pericolo come da DM 95/2019

Descrizione commerciale	Tipologia e utilizzo	Frase H sostanza/miscela	Stato fisico	Consumo massimo (kg)	Classe
-	-	-	-	-	CLASSE 1
				0	10 kg
ACIDO PERACETICO 15% - PERACLEAN	Agente pulente / trattamento acque	H242 - H290 - H302 - H312 - H332 - H314 - H318 - H335 - H410	Liquido	2.175	CLASSE 2
CLORITO DI SODIO SOLUZIONE 7,5%	Sostanza biocida	H318 - H314 - H330 - EUH302	Liquido	475	
HYPOFOAM VF6	Detergente per uso industriale	H314 - H400 - H411 - H290	Liquido	210	
SODIO IPOCLORITO 14-18%	Agente pulente	H314 - H400	Liquido	2.800	
TEGO 51	Disinfettante per superfici	H315 - H318 - H400 - H412	Liquido	340	
WTD 826	Prodotto chimico per acque di caldaia	H318 - H302 - H317 - H400	Liquido	900	
				6.900	100 kg
-	-	-	-	-	CLASSE 3
				0	1.000 kg
ACIDO PERACETICO 15% - PERACLEAN	Agente pulente / trattamento acque	H242 - H290 - H302 - H312 - H332 - H314 - H318 - H335 - H410	Liquido	2.175	CLASSE 4
GLUTEX 25	Prodotto biocida	H302 - H332 - H314 - H317 - H318 - H334 - H412	Liquido	1.500	
TEGO 51	Disinfettante per superfici	H315 - H318 - H400 - H412	Liquido	340	
WTD 826	Prodotto chimico per acque di caldaia	H318 - H302 - H317 - H400	Liquido	900	
CLEAN BOOTS	Prodotto lavascarpe	H290 - H314 - H318 - H412	Liquido	460	
DET CON 890 ALFA	Prodotto per pulizia	H319 - H412	Liquido	662	
				6.037	10.000 kg

Sono superate le soglie solamente per la Classe 2 del D.M. 95/2019 (Tabella 1).

Le sostanze che concorrono al superamento della soglia della Classe 2, e che pertanto saranno oggetto di valutazioni specifiche nelle fasi successive, sono:

- ACIDO PERACETICO 15% - PERACLEAN
- CLORITO DI SODIO SOLUZIONE 7,5%
- HYPOFOAM VF6
- SODIO IPOCLORITO 14-18%
- TEGO 51
- WTD 826

4.3 Fase 3 – Possibilità di contaminazione suolo e acque sotterranee

Fase 3. Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

4.3.1 Proprietà chimico-fisiche delle sostanze

Sono state valutate le caratteristiche rilevanti delle sostanze liquide pericolose che concorrono al superamento delle soglie della sola Classe 2 del D.M. 95/2019 sulla base di quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Tabella 4: Caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze oggetto di indagine

Denominazione commerciale prodotto	Tipologia e utilizzo	Stato fisico	CAS Sostanza / Miscela	PBT - vPvB (si/no)	Biodegradabilità	Solubilità in acqua	Volatilità
ACIDO PERACETICO 15% - PERACLEAN	Agente pulente / trattamento acque	Liquido	7722-84-1 64-19-7 79-21-0	no	si	1.000 g/l (20°C)	32 hPa (25°C)
CLORITO DI SODIO SOLUZIONE 7,5%	Sostanza biocida	Liquido	7758-19-2	no	n.d.	si	n.d.
HYPOFOAM VF6	Detergente per uso industriale	Liquido	1310-73-2 7681-52-9 931-292-6 7775-09-9	no	n.d.	si	n.d.
SODIO IPOCLORITO 14-18%	Agente pulente	Liquido	7681-52-9	no	n.d.	293 g/l	17/20 hPa (20°C)
TEGO 51	Disinfettante per superfici	Liquido	139734-65-9	no	n.d.	si	n.d.
WTD 826	Prodotto chimico per acque di caldaia	Liquido	55566-30-8 68131-39-5 126-92-1	no	n.d.	si	n.d.

Nessun prodotto contiene sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), né sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Molte sostanze hanno caratteristiche di biodegradabilità, di solubilità e volatilità che possono consentire una sensibile attenuazione di eventuale contaminazione del suolo e sottosuolo, in caso di dispersione, ma in alcuni casi tali caratteristiche non sono rese note o disponibili.

Per tale motivo, nel proseguo della relazione sono approfondite le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito e la modalità di gestione di tali sostanze.

4.3.2 Caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito

Sono state indagate le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito, ricordando che il comune di Torre di Mosto è situato nella pianura veneziana orientale, lungo il corso del Fiume Livenza, che vi scorre ad est e funge da confine con il Comune di San Stino di Livenza.

La pianura veneta si è formata in tempi geologicamente recenti per accumulo di materiali di origine glaciale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. I vari fiumi veneti, in uscita dalle valli montane, hanno depositato i detriti trasportati creando grandi conoidi, detti *megafan*, interdigitati gli uni agli altri.

In particolare, il territorio comunale di Torre di Mosto è compreso nell'ala sinistra del *megafan* del Piave di Nervesa e, limitatamente, nei depositi del Fiume Livenza. I materiali deposti vanno da medi a fini e sono costituiti prevalentemente da limi e argille e, subordinatamente, da sabbie e limi-sabbiosi.

Il *megafan* del Piave di Nervesa costituisce un vasto settore di pianura che dal Montello giunge fino alla linea di costa.

Alta pianura. Il *megafan* si origina allo sbocco del Piave presso la stretta di Nervesa e si allarga a ventaglio. Il settore superiore, dal piede dei rilievi sino alla fascia delle risorgive costituisce l'alta pianura.

In corrispondenza della linea dei fontanili si realizza la transizione con la bassa pianura (talora questa fascia viene definita media pianura) attraverso digitazioni coincidenti planimetricamente con le principali paleodirettrici fluviali. In alta pianura la tessitura prevalente dei sedimenti superficiali è ghiaioso-sabbiosa. Il Piave, caratterizzato da un tipico letto largo a canali intrecciati, attraversa l'apice del *megafan* in senso mediano, in direzione sud-est. La rete idrografica è limitata prevalentemente ai percorsi artificiali e a pochi elementi naturali minori. Sono numerose le tracce di paleoalvei, fitte e minute, addensate (ma in maniera non troppo regolare) secondo le principali direttrici di antico scorrimento del Piave. Le paleodirettrici fluviali sono rappresentate inoltre dai dossi, poco espressi, che si dispongono a ventaglio sulla superficie dell'alta pianura. Alcune datazioni eseguite su paleocanali consentono di attribuire il settore apicale del *megafan* di Nervesa all'Olocene medio-superiore.

Bassa pianura. La porzione inferiore del *megafan* del Piave di Nervesa è attraversata dalle antiche direttrici fluviali del Piave che si dispongono in prosecuzione dei dossi, delle lingue ghiaiose e sabbiose e di alcuni dei paleoalvei più importanti provenienti dall'alta pianura. I dossi fluviali si dispongono a ventaglio e contribuiscono a creare un paesaggio morfologicamente articolato (relativamente ai modestissimi dislivelli che competono ad un territorio di bassa pianura).

L'unità si estende a nord-est fino al Livenza. Sono presenti numerosi paleoalvei, spesso ben evidenti, con tracciati a sinuosità sia bassa che elevata. Fasce di sedimenti più grossolani, sabbiosi, allungate nel senso dello spaglio dei sedimenti affiorano tra i depositi fini che compongono la bassa pianura. L'età dei sedimenti è variabile con una prevalenza della sedimentazione pleistocenica ai margini più distali del conoide e sedimentazione medio olocenica nel restante settore.

I paleoalvei presenti nel territorio comunale sono originati sia dai principali corsi d'acqua che sono stati attivi nel tempo e sia dai canali lagunari e palustri che percorrevano il settore meridionale del comune in epoca pre-bonifica.

Da un'analisi congiunta della Carta Litologica e della Carta Geomorfológica del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Torre di Mosto è evidente come il territorio sia diviso principalmente in:

- aree morfologicamente più elevate della pianura alluvionale contraddistinte da sabbie e limi sabbiosi collocate in corrispondenza di dossi fluviali antichi e attuali;
- aree della pianura alluvionale del Piave, Piavon e Livenza contraddistinte da argille e limi di divagazione recente e da depositi palustri e lagunari;
- aree ribassate prevalentemente argillose e limoso-argillose, ad elevato contenuto organico, e talvolta torbose, corrispondenti alle porzioni più depresse del territorio comunale.

Dall'analisi della carta litologica, si osserva come presso il sito in esame, le litologie caratteristiche dei terreni presenti nei primi metri di profondità dal piano campagna sono materiali alluvionali a tessitura prevalentemente sabbiosa.




Figura 3 – Stralcio Carta litologica del PAT del Comune di Torre di Mosto

Dal punto di vista idrogeologico il comune di Torre di Mosto ricade all'interno del Sistema Idrogeologico Nord-Orientale ed è costituito da depositi alluvionali appartenenti a sistemi formati dai *megafan* del Tagliamento e del Piave e dalle diramazioni di quest'ultimo verso nordest che si uniscono alle correnti sedimentarie recenti del F. Livenza.

Esso è caratterizzato da una rete idrografica minore fitta ed estesa legata essenzialmente alla bonifica, che presuppone tutta una serie di canali per lo scolo naturale ed artificiale delle acque e per l'irrigazione.

In riferimento alle caratteristiche idrogeologiche generali, il territorio si localizza nell'ambito della bassa pianura veneto-friulana a sud del limite della fascia dei fontanili.

Il sottosuolo di questo settore è contraddistinto da un'alternanza di strati limoso-argillosi e strati sabbiosi che determinano un sistema multifalde con acquiferi sovrapposti. In tale contesto strutturale, gli orizzonti granulari sabbiosi sono permeati da falde idriche in pressione, mentre quelli fini coesivi, per la loro bassa o nulla conducibilità idraulica, costituiscono i limiti inferiori e/o superiori degli acquiferi stessi.

Dall'analisi del Piano di Gestione del rischio Alluvioni 2021-27, l'area in cui è ubicata l'installazione è classificata come area a pericolosità idraulica moderata P1 e area a rischio idraulico medio (R2).




Figura 5 – Estratto Riquadro AA31 – Carta della pericolosità idraulica del Piano di gestione del Rischio Alluvioni




Figura 6 – Estratto Riquadro AA31 – Carta del rischio idraulico del Piano di gestione del Rischio Alluvioni

Non si ritiene che le caratteristiche idrogeologiche del terreno su cui è sito l'impianto di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI siano tali da impedire la contaminazione degli strati più profondi del suolo o della falda freatica in caso di un eventuale sversamento diretto su suolo di sostanze pericolose.

Pertanto, vengono di seguito indagate le modalità di gestione di tali sostanze e le misure, adottate dall'azienda, a protezione del suolo e delle acque sotterranee.

4.3.3 Sicurezza del sito – gestione delle sostanze pericolose

Si analizzano di seguito gli aspetti rilevanti relativi alla gestione delle sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI a Torre di Mosto (VE), al fine di fornire un quadro di dettaglio delle misure adottate per prevenire l'eventuale contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Nello specifico vengono analizzate:

- le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze chimiche;
- le misure di controllo adottate dalla ditta a protezione del suolo e sottosuolo;
- le modalità di gestione delle emergenze ambientali.

C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI ha disposto alcune procedure interne specifiche finalizzate alla corretta gestione delle sostanze pericolose, ed in particolare:

- movimentazione e stoccaggio sostanze chimiche (IO_MOV STOC CH_002 del 08/07/2022);
- protezione suolo e sottosuolo (PG_PR SUO_001 del 08/07/2022).

Modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze chimiche

In generale tutte le materie prime, vengono stoccate in silos o, se liquide, in serbatoi dotati di bacino di contenimento. I prodotti/preparati/sostanze stoccati in cisterne fuori terra o fusti o taniche sono provvisti di un bacino di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10%.

Tutte le materie prime utilizzate presso l'impianto sono adeguatamente stoccate in aree dotate di pavimentazione impermeabile, in ambienti chiusi e laddove possibile al riparo da agenti atmosferici. Lo stoccaggio avviene presso aree dotate di sistema di raccolta degli spandimenti che convogliano al depuratore aziendale, autorizzato nell'AIA n. 988/2024 dell'installazione stessa.

Tutte le materie prime utilizzate presso l'installazione sono stoccate nelle aree individuate in planimetria di AIA, di cui di seguito si riporta uno stralcio.


LEGENDA

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1 | Arrivo e sosta polli vivi | | Percorso movimentazione animali vivi |
| 2 | Magazzino prodotti finiti | | Percorso movimentazione categoria 2/3 SOA - rifiuti |
| 3a | Magazzino stoccaggio materie prime e secondarie | | Percorso movimentazione refrigerato +4 |
| 3b | Magazzino stoccaggio imballi | | Percorso movimentazione sussidiari (Detergenti-imballaggi-Ingredienti-Gas Tecnici) |
| 4 | Silos azoto | | Parcheggio dipendenti |
| 5 | Silos CO ₂ - O ₂ - H ₂ O - Azoto | | Parcheggio breve |
| 6 | Sistema gasolio autotrazione | | |
| 7a | Sottoprodotti - rifiuti | | |
| 7b | Sottoprodotti | | |

Figura 7 – Planimetria dello stabilimento con l'individuazione delle aree per lo stoccaggio materie prime e movimentazione

Lo stoccaggio delle sostanze pericolose, che concorrono al superamento delle soglie di cui al D.M. 95/2019 e che pertanto sono oggetto delle presenti valutazioni, avviene in corrispondenza dell'AREA 3a – Magazzino stoccaggio materie prime e secondarie. Si ribadisce che l'area è chiusa e impermeabilizzata, dotata di una rete di raccolta delle acque collegata all'impianto di depurazione aziendale.

Tutti gli stoccaggi delle sostanze rilevanti ai fini della presente valutazione avvengono al coperto ed in presenza di bacini di contenimento. Tale modalità previene sia l'eventuale dilavamento di contaminanti

presenti sulla superficie esterna di cisterne/contenitori, sia il rischio di accidentale sversamento a terra durante le operazioni di movimentazione.

Misure di controllo adottate dalla ditta a protezione del suolo e sottosuolo

Al fine di evitare contaminazioni, dispersioni ed infiltrazioni di sostanze pericolose che alterino le caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche del suolo e sottosuolo, determinando un pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, periodicamente il personale dell'azienda effettua i seguenti controlli sulla gestione delle sostanze chimiche:

- verifiche che i locali di stoccaggio siano idonei, ovvero, dotati di dispositivi di contenimento che evitino sversamenti accidentali sul suolo;
- verifiche che l'area su cui avvengono movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose sia totalmente pavimentata;
- controlli per verificare lo stato dei contenitori delle sostanze;
- conservazione di tutte le schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate aggiornate al fine di consentire una puntuale valutazione del rischio chimico ed ambientale;
- formazione per tutti gli addetti interessati all'utilizzo di sostanze chimiche, anche non pericolose, sulle buone prassi di gestione di tali sostanze, sulle modalità di stoccaggio e manipolazione.

Gestione delle emergenze ambientali

In caso di situazioni di emergenza ambientali come possibili sversamenti di prodotti chimici e/o inquinanti è previsto l'intervento immediato di operatori formati e addestrati all'utilizzo degli appositi kit anti-sversamento e di altri eventuali sistemi di bonifica al fine di provvedere al risanamento dell'area interessata all'evento.

Presso le aree in cui sono presenti stoccaggi di prodotti allo stato liquido devono essere tenuti idonei materiali assorbenti (sabbia, segatura, bentonite ecc.) per contenere eventuali sversamenti. Presso le suddette aree devono essere tenuti anche idonei tappetini copri-tombini.

Tutto il personale addetto alla gestione delle emergenze spandimenti è opportunamente formato e messo a conoscenza dell'ubicazione e della modalità di impiego di tali materiali assorbenti.

5 CONCLUSIONI

Come previsto dal D.M. 95/2019 relativamente alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, si è proceduto alla verifica in tre fasi, avente come scopo quello di valutare la possibilità che le sostanze usate, prodotte o rilasciate da un'installazione all'interno del proprio ciclo produttivo, hanno di contaminare il suolo o le acque sotterranee.

La valutazione ha preso in considerazione l'installazione di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI in comune di Tore di Mosto (VE), in Via Confin 94.

Dalla valutazione effettuata è emerso che:

- vengono utilizzate sostanze classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP e contenenti classi di pericolo di cui al D.M. 95/2019;
- alcune delle sostanze individuate superano le soglie della Classe 2 dalla tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. sopra citato;
- C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI dispone di procedure interne specifiche per la movimentazione e lo stoccaggio delle sostanze pericolose, e contenenti le misure adottate al fine di tutelare il suolo e sottosuolo;
- tutte le aree di deposito delle sostanze pericolose rilevanti ai fini della presente valutazione sono dotate di pavimentazione impermeabile, in ambienti chiusi e laddove possibile al riparo da agenti atmosferici; il sistema di raccolta degli spandimenti convoglia al depuratore aziendale;
- presso le aree in cui sono presenti stoccaggi di prodotti allo stato liquido sono presenti idonei materiali assorbenti (sabbia, segatura, bentonite ecc.) per contenere eventuali sversamenti e idonei tappetini copri-tombini. Tutto il personale addetto alla gestione delle emergenze spandimenti è opportunamente formato e messo a conoscenza dell'ubicazione e della modalità di impiego di tali materiali assorbenti.

In considerazione di quanto sopra riportato si evidenzia che, presso l'installazione di Torre di Mosto (VE) di C.A.F.A.R. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA FRA ALLEVATORI ROMAGNOLI, sono presenti sostanze pericolose pertinenti ai fini del D.M. 59/2019, ma che le modalità di gestione, stoccaggio e manipolazione escludono il rischio di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

La valutazione effettuata porta quindi a concludere che non sia necessario procedere all'elaborazione della Relazione di Riferimento ai sensi del D.M. 95/2019.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – “Norme in materia ambientale” e s.m.i..
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE.
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 - cosiddetto Regolamento CLP (Classification, Labelling, Packaging).
- Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2014/C 136/01) – Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 136/3 del 6 maggio 2014.
- Circolare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab – “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.4”.
- Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014 – “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
- Nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17/06/2015.
- Decreto Ministeriale n. 95 del 15 aprile 2019 – “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (GU n.199 del 26/8/2019).